

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 360 (GU n. 246 del 19/10/1999)

Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonché dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi. Ecologia.

048 COMUNITA' EUROPEA - **065** DIRETTIVE - IN GENERE **006** AGRICOLTURA - **186** VITICULTURA E VINO – MANGIMI **097** IGIENE E SANITA' PUBBLICA - **214** VIGILANZA E ASSISTENZA VETERINARIA - IN GENERE **006** AGRICOLTURA - **184** USI LOCALI IN AGRICOLTURA - IN GENERE **PT** PRODOTTI TOSSICI - **31** DIRETTIVE **AB** ALIMENTI E BEVANDE - **D1** DIRETTIVE **AB** ALIMENTI E BEVANDE - **F2** TUTELA DEL CONSUMATORE **PT** PRODOTTI TOSSICI - **42** MEDICAMENTI AD USO VETERINARIO **PT** PRODOTTI TOSSICI - **74** INTEGRITA' DEGLI ANIMALI

Materia: **COMUNITÀ EUROPEE, APPLICAZIONE DIRETTIVA CEE**

PD: **S9994806**

URN: **urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;360**

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e gli allegati A e B;

Visto l'articolo 19 della direttiva 95/69/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE;

Vista la direttiva 96/24/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti;

Vista la direttiva 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 84/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE;

Vista la direttiva 98/67/CE della Commissione del 7 settembre 1998, che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/457/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE;

Vista la direttiva 98/87/CE della Commissione del 13 novembre 1998, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali;

Vista la decisione della Commissione del 29 gennaio 1999, che modifica la decisione 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione con la dieta, di proteina derivata da mammiferi;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1 Il termine "materie prime per mangimi" sostituisce il termine "mangimi semplici" di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, al decreto legislativo 27 marzo 1997, n. 45, e successive modificazioni, e di cui alle disposizioni adottate in base ai citati atti normativi.

2 Ai fini della commercializzazione può essere utilizzata la denominazione "materie prime per mangimi" o quella di "mangimi semplici".

Art. 2.

1 L'articolo 2 della legge n. 281 del 1963, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti " A " e " B " dell'allegato II.

2. Le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nell'allegato II parte " A " capo II, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate.

3. Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero della sanità, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 9 può essere integrato l'elenco dell'allegato II parte " A " capo II a condizione che le denominazioni o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli riportati nel predetto elenco e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identità del prodotto che gli viene offerto. La commissione è integrata da tre componenti scelti dalle regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto il profilo delle produzioni zootecniche. Le spese relative al trattamento economico e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

4. I prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima per mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.."

Art. 3.

1 L'articolo 11 della legge n. 281 del 1963, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - 1. Le materie prime per mangimi, i mangimi composti e le materie prime per mangimi o i mangimi composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi, possono essere immesse in circolazione nella Comunità soltanto se sono riportate, entro un apposito riquadro, le rispettive indicazioni di cui all'allegato III, lettere A , B , C, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili, indelebili ed espresse in una o più lingue ufficiali della Comunità, fermo che per la circolazione all'interno del territorio nazionale dette indicazioni devono essere redatte anche in lingua italiana.

2. Qualora una partita di materia prima per mangimi sia frazionata durante la circolazione, le indicazioni di cui al comma 1, accompagnate da un riferimento alla partita iniziale, devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita.

3. In caso di intervenuta modifica della composizione di una materia prima per mangimi immessa in circolazione, le indicazioni di cui al comma 1 devono essere modificate di conseguenza sotto la responsabilità del detentore di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/25/CE.

4. Fatto salvo quanto disciplinato dal capo II del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, qualora per una materia prima proveniente da un Paese terzo immessa per la prima volta in circolazione nella Comunità non sia stato possibile fornire le garanzie sulla composizione indicata all'allegato III, lettera A), punti 3) e 4) e nell'allegato II, parte A, capo I, punto IV, lettere b) e c), per la mancanza di mezzi atti ad assicurare le analisi necessarie nel Paese interessato, l'Ispettorato centrale repressione frodi operante presso il Ministero per le politiche agricole, consente che siano forniti dal responsabile di cui all'allegato III, lettera A), punto 7), dati provvisori sulla composizione a condizione che: a) lo stesso Ispettorato centrale sia informato dall'importatore 24 ore prima dell'arrivo della materia prima al punto di entrata; b) le indicazioni definitive sulla composizione siano fornite all'acquirente e all'Ispettorato entro dieci giorni lavorativi dalla data di arrivo della merce nel territorio nazionale; c) le indicazioni sulla composizione riportate sui documenti siano accompagnate dalle seguenti diciture in grassetto: "dati provvisori concernenti (numero di riferimento del campione da analizzare) che devono essere soggetti al controllo da parte di (denominazione e indirizzo del laboratorio incaricato alle analisi) anteriormente al (data)"; d) il Ministero per le politiche agricole informa la Commissione europea sulle circostanze in base alle quali è stata applicata la deroga di cui al presente comma 4.

5. Le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodotti indesiderabili superiore a quella autorizzata in base alla vigente normativa possono essere immesse in circolazione unicamente per essere lavorate presso stabilimenti che producono mangimi composti e che sono riconosciuti ed iscritti in un elenco nazionale a norma delle disposizioni vigenti.

6. Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione nonché, se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche.

7. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie di cui al presente articolo ed all'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV della presente legge.

8. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni, purché separate da quelle obbligatorie e da quelle di cui al comma 7, con le modalità riportate in allegato IV.."

Art. 4.

1 Gli allegati alla legge n. 281 del 1963, e successive modificazioni, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Art. 5.

1 Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti secondo la normativa vigente immessi in circolazione anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non conformi alle norme del presente decreto possono rimanere in circolazione non oltre il 31 dicembre 1999.

Art. 6.

1 Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano fatte salve le norme previste dalla legislazione veterinaria concernente l'alimentazione degli animali.

Art. 7.

1 Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, è sostituito dal seguente:

" 8. Esclusivamente per gli alimenti dietetici la dichiarazione delle materie prime per mangimi può essere fornita sotto forma di categorie che raggruppano più materie prime per mangimi, anche se la dichiarazione di talune materie prime per mangimi con il loro nome specifico è richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento.."

Art. 8.

1 È abrogato il decreto ministeriale del 30 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 1995. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Letta, Ministro per le politiche comunitarie

De Castro, Ministro per le politiche agricole

Dini, Ministro degli affari esteri

Diliberto, Ministro di grazia e giustizia

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Bindi, Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Annesso A

ALLEGATO 1 DEFINIZIONI

a) Mangimi:

I prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati alla alimentazione degli animali per via orale.

b) Razione giornaliera

La quantità totale di alimenti, sulla base di un tasso di umidità del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria di età e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.

c) Materie prime per mangimi:

I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.

d) Mangimi composti

Le miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.

e) Mangimi completi

Le miscele di materie prime per mangimi, che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.

f) Mangimi complementari

Le miscele di materie prime per mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi.

g) Mangimi minerali:

I mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40% di ceneri gregge.

h) Mangimi melassati:

I mangimi complementari preparati a base di melasso e contenenti almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio.

i) Mangimi d'allattamento

I mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione.

l) Mangimi medicati:

Mangimi contenenti premiscele per alimenti medicamentosi.

m) Animali:

Animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute o consumate dall'uomo.

n) Animali familiari:

Gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.

o) Data di conservazione minima:

La data entro la quale un mangime composto, in condizioni di conservazione appropriate, mantiene tutte le sue proprietà specifiche.

p) Immissione in circolazione ovvero circolazione:

La detenzione di materie prime per mangimi a fini di vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.

Annesso B

ALLEGATO II (Per ragioni tecniche il presente allegato è stato suddiviso in articoli 17)

Capo I OSSERVAZIONI GENERALI

PARTE A

Art. 1. I. NOTE ESPLICATIVE

1 Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate nel presente Allegato in base ai seguenti criteri:

- a) origine del prodotto/sottoprodotto, ad esempio vegetale, animale, minerale;
- b) parte del prodotto/sottoprodotto usata, ad esempio la parte intera, semi, tuberi o ossa;
- c) lavorazione alla quale il prodotto/sottoprodotto è stato sottoposto, ad esempio decorticatura, estrazione, riscaldamento e/o il prodotto/sottoprodotto che ne risulta, ad esempio fiocchi, crusca, polpa grassi;
- d) grado di maturazione del prodotto/sottoprodotto e/o qualità del prodotto/sottoprodotto, ad esempio "a basso tenore di glucosinato", "ricco di sostanze grasse", "a basso tenore di zuccheri".

2 L'elenco di cui al capo II è diviso in 12 capitoli:

- a) Cereali, loro prodotti e sottoprodotti;
- b) Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti;
- c) Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti;
- d) Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti;
- e) Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti;
- f) Foraggi, compresi i foraggi grossolani;
- g) Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti;
- h) Prodotti lattiero-caseari;
- i) Prodotti di animali terrestri;
- l) Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti;
- m) Minerali;
- n) Vari.

Art. 2. II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI

a) Quando il nome di una materia prima per mangimi riportata nell'elenco del presente allegato comprende una o più parole fra parentesi, detta parola o dette parole possono essere lasciate o eliminate; ad esempio, l'olio (di semi) di soia può essere definito "olio di semi di soia", oppure "olio di soia".

Art. 3. III DISPOSIZIONI RELATIVE AL GLOSSARIO

a) Il glossario seguente illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione delle materie prime per mangimi citate negli elenchi del presente allegato, parti "A" e "B". Quando le denominazioni di tali materie prime contengono un termine di uso corrente oppure una denominazione riportata nel presente glossario, il procedimento da utilizzare deve essere conforme alla definizione data.

(1) Il termine "decorticatura" può essere sostituito a seconda dei casi da "sbramatura" o da "sbucciatura". Il termine d'uso corrente dovrebbe essere "sbramato" o "sbucciato".

(2) Ove, opportuno, il termine "expeller" può essere sostituito da "panello".

Art. 4

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE AI TENORI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI "A" E "B" DEL PRESENTE ALLEGATO

a) I tenori indicati o da dichiarare si riferiscono al peso tal quale delle materie prime per mangimi, salvo diversamente specificato.

b) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, della legge n. 281 del 1963, paragrafo 1, lettera a) e allegato III parte "A" punto 012), e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore negli elenchi del presente allegato, parte "A" e parte "B", deve essere indicato il tenore di umidità della materia prima per mangimi qualora sia superiore al 14% del suo peso. Questo tenore deve essere indicato, su richiesta dell'acquirente, per le materie prime il cui tenore di umidità non supera detto limite.

c) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17 della legge 281 del 1963, paragrafo 1, lettera a) e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nel presente allegato, parte "A" e parte "B", deve essere indicato il tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico delle materie prime per mangimi qualora sia superiore al 2,2% riferito alla sostanza secca.

Art. 5.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AGENTI DENATURANTI E AGLI AGENTI LEGANTI

a) Se i prodotti indicati nella colonna 2 dell'elenco di materie prime per mangimi della parte "A" o nella colonna 1 della parte "B" del presente Allegato sono utilizzati come denaturanti o leganti di materie prime per mangimi devono essere fornite le seguenti informazioni

1) agenti denaturanti : natura e quantitativo dei prodotti utilizzati;

2) agenti leganti : natura dei prodotti utilizzati.

b) Per gli agenti leganti, il quantitativo utilizzato non può essere superiore al 3% del peso totale.

Capo II ELENCO NON ESCLUSIVO DELLE PRINCIPALI MATERIE PRIME PER MANGIMI

Art. 6. a) CEREALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

- (1) I prodotti con un tenore di amido superiore al 40% possono essere definiti "ricchi di amido";
- (2) Se questo prodotto è stato sottoposto ad una molitura più fina, può essere aggiunto il termine "fina" oppure la denominazione può essere sostituita da una corrispondente;
- (3) Tale denominazione può essere sostituita da "gluten feed di granturco";
- (4) Tale denominazione può essere sostituita da "amido di granturco estruso";
- (5) Tale denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di cereale
- (6) Tale denominazione può essere sostituita da "borlande (trebbie) e solubili essiccati di distilleria".

La denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di cereale

Art. 7. b) SEMI OLEOSI, FRUTTI OLEOSI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

- (1) Può essere eventualmente aggiunta l'indicazione "a basso tenore di glucosinalato", la cui definizione è quella riportata nella legislazione comunitaria.
- (2) La denominazione deve essere completata dall'indicazione della specie vegetale.

Art. 8. c) SEMI DI LEGUMINOSE, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

- (1) Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione della natura del trattamento termico utilizzato

Art. 9. d) TUBERI, RADICI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

- (1) Tale denominazione può essere sostituita da "saccarosio".
- (2) Tale denominazione può essere sostituita da "tapioca".
- (3) Tale denominazione può essere sostituita da "amido di tapioca".

Art. 10. e) ALTRI SEMI E FRUTTI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

- (1) Tale denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di frutta.

Art. 11. f) FORAGGI E FORAGGI GROSSOLANI

Art. 12. g) ALTRI VEGETALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

- (1) Tale denominazione può essere sostituita da "saccarosio"

Art. 13. h) PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Art. 14. i) PRODOTTI DI ANIMALI TERRESTRI

Art. 15. m) MINERALI

Art. 16. n) VARI

**PARTE B DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE E ALLA
DICHIARAZIONE DI TALUNI TENORI ANALITICI DI MATERIE PRIME PER
MANGIMI NON ELENcate NELLA PARTE A**

Art. 17.

1 Per le materie prime per mangimi non elencate nella parte A, appartenenti alle categorie previste nella colonna 1. del seguente elenco, è richiesta l'indicazione obbligatoria dei tenori analitici riportati nella colonna 2

2 Tali materie prime per mangimi devono essere denominate conformemente ai criteri enunciati nella parte "A" capo I punto I 1. del presente allegato.

Annesso C

ALLEGATO III DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE (Per ragioni tecniche il presente allegato è stato suddiviso in articoli 3).

Art. 1. A. MATERIE PRIME PER MANGIMI

- 1) L'espressione "materia prima per mangimi" o "mangime semplice";
- 2) la denominazione di tale materia prima;
- 3) per le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nella parte "A" capo II dell'Allegato II, le indicazioni di cui alla colonna 4 dell'elenco stesso;
- 4) per le materie prime per mangimi non previste nell'elenco di cui al precedente punto 3), le indicazioni di cui alla parte 'B', colonna 2, dell'Allegato II previste per le categorie di appartenenza;
- 5) ove previste, le indicazioni di cui alla parte A capo 1 dell'allegato, II;
- 6) il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi;
- 7) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui precedenti punti da 1) a 6);
- 8) sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette o sui documenti d'accompagnamento possono essere fornite ulteriori informazioni in applicazione del comma 8 dell'art. 3 del presente decreto e con le modalità previste;

9) per quantitativi di materie prime per mangimi inferiori o pari a 10 kg e destinati all'utilizzatore finale, le indicazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 8) possono essere fornite all'acquirente mediante adeguato avviso esposto nel punto vendita;

10) le indicazioni riportate ai precedenti punti 3) e 4) e nell'allegato II parte A capo I punto IV lettere b) e c), non sono richieste se:

a) prima di ciascuna transazione l'acquirente ha rinunciato per iscritto a tali informazioni;

b) fatte salve le disposizioni del Decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni, sono immesse in circolazione materie prime per mangimi di origine animale o vegetale, fresche o conservate, sottoposte o no a trattamento fisico semplice, in quantitativi inferiori o pari a 10 kg, destinate ad animali da compagnia e consegnate direttamente all'utilizzatore finale da parte di un venditore con sede nel territorio nazionale.

11) Le indicazioni riportate ai precedenti punti da 1) a 7), non sono richieste se, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni, si tratta di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a trattamento fisico semplice e non trattati con additivi, ad eccezione dei conservanti, ceduti da un agricoltore-produttore ad un allevatore-utilizzatore, entrambi residenti nel territorio nazionale;

12) Le indicazioni di cui ai precedenti punti da 3) a 6), e all'allegato II, parte A "capo I" non sono richieste se sono immessi in circolazione sottoprodotti di origine vegetale o animale ottenuti con un procedimento di trasformazione agroindustriale, con un tenore d'acqua, superiore al 50%.

13) In deroga al precedente punto 1), le materie prime per mangimi di cui al comma 5 dell'art. 3 del presente decreto devono essere etichettate come "materie prime per mangimi destinate a stabilimenti riconosciuti per la produzione di mangimi composti".

14) Le materie prime per mangimi costituite da proteine derivate da tessuti di mammiferi debbono essere etichettate con la seguente indicazione : "Questa materia prima per mangimi è costituita da proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione ai ruminanti".

Questa disposizione non si applica a:

a) latte e prodotti lattiero-caseari;

b) gelatina;

c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton:

01 ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello è sottoposti ad un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo VI del decreto legislativo 18/4/1994, n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto;

02. prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale ad un pH >11 per >3 ore ad una temperatura >80 e da un trattamento termico a 140 C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un

processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente;

03. provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP).

d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;

c) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.

15) Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all'articolo 4 della Legge 281 del 1963, nonché, se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni.

Art. 2. B. MANGIMI COMPOSTI

1 La denominazione del mangime secondo le definizioni dell'allegato I: "mangime completo", "mangime complementare", "mangime minerale", "mangime melassato", "mangime completo da allattamento", "mangime complementare da allattamento".

2 La specie o la categoria animale alla quale il mangime è destinato.

3 Le modalità di impiego, che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata.

4 Gli alimenti composti che contengono proteine derivate da tessuti di mammiferi e destinati ad animali diversi da quelli familiari debbono essere etichettati con la seguente indicazione: "Questo alimento composto contiene proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione ai ruminanti". Questa disposizione non si applica agli alimenti composti che contengono le seguenti proteine derivate da tessuti di mammiferi:

a) latte e prodotti lattiero-caseari;

b) gelatina;

c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton:

01) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello è sottoposti ad un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo VI del decreto legislativo 18/4/94 n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto;

02) prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale ad un pH >11 per >3 ore ad una temperatura >80 e da un trattamento termico a 140 C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente;

03) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP).

d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;

e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.

5 Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato.

6 Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore per i prodotti preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 18, della legge n. 281 del 1963.

7 Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari è richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi ivi compresi i prodotti chimico-industriali, designati con il loro nome specifico, nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale utilizzando se previste le denominazioni riportate nell'allegato II parte A), capo II per i prodotti non contemplati nella parte A); capo II, le denominazioni dedotte conformemente ai criteri enumerati nella parte B) medesimo allegato II. L'indicazione del nome specifico delle materie prime per mangimi può essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie alle quali le materie prime per mangimi appartengono, riportate nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale.

CATEGORIE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELL'ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AGLI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI FAMILIARI

8 Per i mangimi composti per cani e gatti è richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, ivi compresi i prodotti chimico- industriali, designati con il loro nome specifico in ordine decrescente di importanza ponderale oppure con l'indicazione del loro tenore. L'indicazione delle materie prime per mangimi può essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie, alle quali le materie prime per mangimi appartengono riportate anch'esse in ordine decrescente di importanza ponderale o con l'indicazione del loro tenore.

CATEGORIE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELL'ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AI CANI E GATTI

10 Il tenore di umidità dei mangimi composti deve essere dichiarato nel caso in cui superi:

A) il 7% nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40%;

b) il 5% nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;

c) il 10% nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche;

d) il 14% negli altri mangimi composti.

11 La data di conservazione minima che deve essere espressa con le seguenti indicazioni:

a) "da consumarsi entro", seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno, per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico;

b) "da consumarsi preferibilmente entro" seguita dall'indicazione del mese e dell'anno, per gli altri mangimi. Qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivano di indicare una data di conservazione minima, si dovrà indicare una sola data: quella di scadenza più vicina.

12 La data di produzione o il numero di riferimento della partita. La data di produzione viene espressa con la seguente indicazione:

13 "Prodotto, (x giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata".

14 La quantità netta espressa in unità di massa per i prodotti solidi e in unità di volume o di massa per i prodotti liquidi. L'indicazione della quantità netta si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore.

15 Per i mangimi composti di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione a produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo. Detta indicazione sarà sostituita, nei casi previsti dalla direttiva 95/69/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, dai numeri di riconoscimento o di registrazione.

16 Per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti le denominazioni "mangime completo" o "mangime complementare" possono essere sostituite dalla denominazione di "mangime composto"; in tale caso le indicazioni obbligatorie e facoltative sono quelle previste per i mangimi completi.

17 Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre materie prime per mangimi non sono richieste le indicazioni relative ai punti 2) e 3), qualora dette materie prime risultino chiaramente nella denominazione del mangime.

18 Per le miscele di semi interi non è richiesta la dichiarazione dei tenori analitici che comunque può essere fornita in conformità con quanto specificato nell'allegato IV.

19 L'impiego di una delle due forme di dichiarazione delle materie prime per mangimi (per categorie o con il nome specifico) esclude l'altra salvo il caso in cui una materia prima per mangimi non appartenga ad alcuna delle categorie previste: in tal caso la materia prima per mangimi designata con il suo nome specifico, viene citata nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie.

20 La data di conservazione minima, la quantità netta ed il numero, di riferimento della partita, possono essere indicati fuori dal riquadro di cui al comma 1, dell'art. 3 del presente decreto; in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate.

Art. 3. C. LE MATERIE PRIME PER MANGIMI O PER I MANGIMI COMPOSTI CONTENENTI PREMISCELE, PREMISCELE MEDICATE O ADDITIVI:

1 Tutte le indicazioni previste alle parti A) e B) del presente allegato secondo che si tratti di materie prime per mangimi o mangimi composti;

2 Per i mangimi composti contenenti premiscele medicate le denominazioni di cui al punto 1. della parte B) del presente allegato, debbono essere accompagnate dal termine "medicato", sono richieste inoltre indicazioni previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 90 e dal decreto ministeriale 16 novembre 1993 ed inoltre l'indicazione quantitativa e qualitativa delle sostanze farmacologicamente attive contenute per ogni Kg, le istruzioni per l'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di

somministrazione, la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso che per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo, deve essere riportata con l'espressione "da consumarsi entro" seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno.

3 Per i mangimi contenenti additivi sono richieste anche le indicazioni riportate nel decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228 e successive modificazioni.

Annesso D

ALLEGATO IV INDICAZIONI FACOLTATIVE

1 Oltre alle indicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 3 del presente decreto ed all'allegato III, possono essere apposte nello stesso riquadro ivi previsto, anche le indicazioni facoltative riportate nel seguente allegato:

a) Il marchio di identificazione, del responsabile delle indicazioni e la denominazione o marca commerciale del prodotto;

b) Il nome o la ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del produttore se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;

c) Per i mangimi composti destinati ad animali familiari, diversi dai cani e dai gatti, l'elencazione delle materie prime per mangimi conformemente a quanto previsto al punto 8 della parte B dell'allegato III;

d) Il numero di riferimento della partita;

e) Per le materie prime per mangimi, la data di conservazione minima;

f) Per i mangimi composti, la data di produzione da indicare conformemente a quanto previsto nell'allegato III;

g) Il Paese di produzione o di preparazione;

h) Il prezzo del prodotto;

i) Le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte;

l) L'indicazione sullo stato fisico del mangime o sul trattamento specifico subito;

m) Per le miscele di semi interi, i tenori analitici previsti nella parte B dell'allegato III;

n) Per i mangimi composti i tenori analitici indicati nel seguente prospetto:

(**) Il termine "Cellulosa grezza" può essere utilizzato, in sostituzione di quello di "Fibra grezza" per i mangimi composti preparati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

o) Per i mangimi composti è consentito dichiarare il tenore di umidità quando questo è pari o inferiore ai limiti riportati nell'allegato III ed il tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico quando questo è inferiore o pari ai limiti riportati nell'allegato, V.

p) Per i mangimi composti per animali familiari è consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di una o più materie prime per mangimi essenziali per caratterizzare tali alimenti. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale in peso delle materie prime per mangimi messe in evidenza deve essere chiaramente indicato o a fianco della dichiarazione relativa alla materia prima o alle materie prime per mangimi evidenziate o nell'elenco delle materie prime per mangimi ovvero, qualora si utilizzi il sistema di dichiarazione per categorie, menzionando la materia prima o le materie prime per mangimi e le rispettive percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di materie prime per mangimi.

q) Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 8 dell'articolo 3 del presente decreto, purchè nettamente separate da tutte le altre indicazioni previste nel presente allegato e nell'allegato III. Tali informazioni:

1) non possono precisare la presenza o il tenore di componenti analitici diversi da quelli riportati nel presente allegato e nell'allegato III;

2) non devono indurre, l'acquirente in errore attribuendo al mangime effetti e proprietà che non possiede, suggerendo che il mangime possiede caratteristiche particolari quando tutti i mangimi simili posseggono queste stesse caratteristiche, o in qualsiasi altro modo;

3) non devono vantare proprietà terapeutiche ed in particolare la capacità di prevenire, curare o guarire malattie;

4) devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possono essere comprovati.

Annesso E

ALLEGATO V PRODOTTI DI CUI SONO VIETATI IL COMMERCIO O LA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO.

1 Non è consentito utilizzare per il commercio o per la distribuzione per il consumo: a) mangimi composti con un tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 3,3%, rispetto alla sostanza secca, ove si tratti di miscele contenenti principalmente sottoprodotti del riso, e con un tenore superiore al 2,2%, rispetto alla sostanza secca, negli altri casi; b) il tenore del 2,2,% può essere superato, a condizione che il contenuto di ceneri insolubili in acido cloridrico sia dichiarato e riferito al peso del mangime tal quale, nel caso di:

01 mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati;

02 mangimi composti minerali;

03 mangimi composti costituiti per oltre il 50% da fettucce o polpa di barbabietola da zucchero;

04 mangimi composti destinati ai pesci di allevamento, con tenore di farina di pesce superiore al 15%; c) mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg, con un tenore in ferro inferiore a 30 mg per kg calcolato al tasso di umidità del 12%.

Annesso F

ALLEGATO VI DEROGHE ALLE NORME DI CONFEZIONAMENTO

1 I mangimi composti, completi e complementari, non contenenti premiscele medicate possono essere posti in commercio o distribuiti per il consumo alla rinfusa quando si tratta di:

- a) prodotti scambiati tra ditte produttrici;
- b) prodotti trasferiti direttamente dalle ditte produttrici alle ditte confezionatrici;
- c) miscele di semi o frutti interi;
- d) blocchi o rulli da leccare;
- e) quantitativi di mangimi composti, di peso non superiore a 50 kg, destinati all'utilizzatore finale, semprechè provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente chiuso;
- f) prodotti consegnati direttamente dalle ditte produttrici agli utilizzatori finali;
- g) mangimi melassati costituiti al massimo da tre ingredienti;
- h) mangimi pellettati

2 Onde evitare l'uso di contenitori non idonei a garantire la conservazione e la qualità dei prodotti, per la consegna o la distribuzione allo stato sfuso dei mangimi composti di cui alle lettere f), g) ed h), non possono essere utilizzati sacchi o altri imballaggi di materiale alterabile.

3 I mangimi composti, completi e complementari; consegnati in carri silos non ermeticamente chiusi e sigillati sono considerati alla rinfusa.

4 I semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie e loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonché i residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi confezionati non sono soggetti agli obblighi di cui al comma terzo e quarto dell'articolo 18; in tal caso la denominazione della merce dovrà risultare sui documenti di accompagnamento.

Annesso G

ALLEGATO VII TOLLERANZE

A) Materie prime per mangimi

1 Se da un controllo ufficiale emerge che la composizione di una materia prima per mangimi è differente da quella dichiarata, cosicchè il valore della materia prima risulta ridotto, sono tollerati i seguenti valori:

1.1 Proteina grezza: a. 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20%, ma pari o superiori al 10%; c. 2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; d. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%;

1.2 Zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio e glucosio (destrosio): a. 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20% ma pari o superiori al 5%; c. 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%

1.3 Amido e inulina:a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 30%, ma pari o superiori al 10%;c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.4 Sostanze grasse grezze:a. 1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;b. 12% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15% , ma pari o superiori al 5%;c. 0,6 per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

1.5 Fibre grezzae. 2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;b. 15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 14%, ma pari o superiori al 6%;c. 0,9 unità per il tenore dichiarato inferiore al 6%.

1.6 Umidità e ceneri grezze:a. 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%,b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10% , ma pari o superiori al 5%;c. 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

1.7 Valori totali di fosforo, sodio, carbonato di calcio, calcio, magnesio, indice di acidità e sostanze insolubili in etere di petrolio:a. 1,5 unità per i tenori (valori) dichiarati pari o superiori al 15% o (15), a seconda dei casi;b. 10% del tenore (valore) dichiarato per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 15%, ma pari o superiori al 2% o inferiori a 15 ma pari o superiori a 2, a seconda dei casi;c. 0,2 unità per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 2% o a 2, a seconda dei casi.

1.8 Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in NaCl:a. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 3%;b. 0,3 unità per i tenori dichiarati inferiori al 3%.

1.9 Carotene, vitamina A e xantofilla:a. 30% del tenore dichiarato;1.10 Metionina, lesina e basi azotate volatili:a. 20% del tenore dichiarato;

B) Mangimi composti ad eccezione di quelli per animali familiari

1. Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato:

1.1 Proteina greggia a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%; b. 5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%; c. 2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; d. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%; e. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%

1.2 Grassi greggi, a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; b. 20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%

1.3 Zuccheri totali a. 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 10%; c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%

1.4 Amido e zuccheri totali più amido a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%; b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino allo%; c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%

1.5 Sodio, potassio e magnesio a. 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 7,5%; c. 0,75 unità per i tenori dichiarati inferiori al 7,5% fino al 5%; d. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 5% fino allo 0,7%; e. 0,1 unità per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7%

1.6 Fosforo totale e calcio a. 1,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%; b. 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 16% fino al 12%; c. 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12% fino al 6%; d. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 6% fino all'1%; e. 0,15 unità per i tenori dichiarati inferiori all'1%

1.7 Metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano: a. 30% del tenore dichiarato

1.8 Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati di metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano risultano comunque superiori a quelli dichiarati.

2 Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato:

2.1 Umidità: a. 3,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%; b. 5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%; c. 2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; d. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%; e. 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%

2.2 Ceneri gregge: a. 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; c. 0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%

2.3 Ceneri insolubili in acido cloridrico: a. 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%; b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 10% fino al 4%; c. 0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4%

2.4 Fibra greggia: a. 2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%; b. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%; c. 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6%

2.5 Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati in umidità e ceneri insolubili in acido cloridrico risultano comunque inferiori a quelli dichiarati.

C) Mangimi composti per animali familiari

1. Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato: 1.1. Proteina greggia a. 3,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; b. 16% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 12,5%; c. 2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12,5% 1.2. Grassi greggi a. 2,5 unità del tenore dichiarato 1.3. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze doppie per la proteina greggia e tolleranza uguale per i grassi greggi.

2. Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato:

2.1 . Umidità: a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%; b. 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 40% fino al 20% c. 1,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 20%

2.2 . Ceneri gregge a. 1,5 unità del tenore dichiarato

2.3 . Fibra greggia: a. l'unità del tenore dichiarato

2.4 Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze triple per le ceneri gregge e la cellulosa greggia. Sono regolari i mangimi per i quali il tenore di umidità risulta comunque inferiore a quello dichiarato.

D) Disposizioni relative alla purezza botanica e chimica

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge, comma 1, lettera a), le materie prime per mangimi devono essere esenti quanto lo consentano le buone pratiche di elaborazione, da impurità chimiche derivanti dall'impiego, nel loro processo di fabbricazione, di coadiuvanti tecnologici quali quelli contemplati dalla direttiva 70/524/CEE, a meno che per una determinata materia prima per mangimi sia stato fissato un tenore massimo specifico nella parte 'A'.

2 Qualora non siano stati fissati altri valori nella parte 'A' o 'B' dell'allegato II, la purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati in tali parti deve raggiungere il 95%. Si considerano impurezze botaniche:

a) le impurità naturali ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee); b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purchè la loro percentuale non superi lo 0,5%;

3 I valori indicati, relativi alla purezza botanica, si riferiscono al peso del prodotto e del sottoprodotto in quanto tali.

4 Nei mangimi composti è ammessa la presenza delle suddette impurezze botaniche in quantità corrispondente alla percentuale delle materie prime per mangimi di origine vegetale impiegata. Nei mangimi composti è tollerata anche la presenza, nel limite del 2%, di materie prime per mangimi che siano residue negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.